

N. R.G. 21786/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea*

in persona del giudice monocratico

, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.

nella causa n. N. R.G. 21786/2024 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Nardone e [REDACTED]

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

RESISTENTE

nonché nel contraddittorio con il

Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino

Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*

Conclusioni di parte ricorrente: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale, così provvedere:*



- 1) Accogliere il ricorso proposto dai ricorrenti sopra generalizzati in quanto discendenti per via materna *jure sanguinis* da cittadina italiana, e per l'effetto dichiarare gli stessi cittadini italiani;
- 2) Ordinare al Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore, e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate nel ricorso, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- 3) Condannare il Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore al pagamento delle spese e competenze professionali in caso di opposizione, con attribuzione al procuratore”.

Motivi in fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 4.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare lo *status* di cittadini italiani *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano

[REDACTED]
come da atto di battesimo (cfr. doc. 1).

[REDACTED] dopo essere emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED] in data 19.12.1883 (doc. 1) e dalla loro unione

[REDACTED]
si naturalizzava cittadino brasiliano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati (doc. 1).

Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.

Il Giudice, con decreto depositato in data 10.7.2026, ai sensi dell'art. 281-*decies* c.p.c. fissava udienza di comparizione al 14.9.2026, assegnando termine per la costituzione della parte convenuta fino a dieci giorni prima. Visto l'art. 127 *ter* c.p.c. disponeva che l'udienza di comparizione fosse sostituita mediante deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio al 14.9.2026 per il deposito delle suddette note scritte.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.

Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.

2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore



risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».

3. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figure un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.

Va osservato che, i ricorrenti deducevano:

- [REDACTED]
Alessandria e, dopo essere emigrato in Brasile, ha contratto matrimonio con [REDACTED]
[REDACTED] in data 19.12.1883 (doc. 1);
- che [REDACTED] non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità brasiliane competenti (doc. 1);
- che dall'unione tra [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]
matrimonio, in data 26.5.1906, a sua volta con [REDACTED] brasiliano, e
[REDACTED]
[REDACTED]
- che [REDACTED] contraeva matrimonio con [REDACTED]
[REDACTED] in data 8.9.1928 (doc. 3) e dalla loro unione è nata la figlia [REDACTED]
[REDACTED]
- che [REDACTED] dapprima contraeva matrimonio con [REDACTED]
[REDACTED] (decaduto in data 1.2.1968) e, successivamente, contraeva nuove
nozze con [REDACTED] con in quale generava l'odierna ricorrente, sig.ra [REDACTED]
[REDACTED]
- che [REDACTED] contraeva matrimonio nel 1992 con [REDACTED]
[REDACTED] (doc. 5) e, dalla loro unione, nascevano i figli e odierni ricorrenti: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(cfr. certificato di battesimo doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.



Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno *status civitatis* per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di [REDACTED] veniva dimostrata dall'atto di morte dello stesso avvenuta il 28.7.1909 (doc. 1), dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale trasmettendo, così, "*iure sanguinis*" la cittadinanza italiana.

5.2. Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una "successiva" discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza ai propri figli.

Detta normativa impediva, infatti, che una donna, pur cittadina italiana *iure sanguinis*, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.

Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere, in particolare, che [REDACTED] in quanto cittadina italiana, trasmetteva *iure sanguinis* la cittadinanza ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912. È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figurino un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.

6. Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.



Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale *“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”*.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:

- **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

la sussistenza dei presupposti previsti *ex lege* per tutti i motivi dedotti in narrativa;

- **ordina** al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Torino, il 18/9/2026

Il Giudice

Fabrizio Alessandria

